

CON

PRO

Bio

STATUTO

Cooperativa
Consumatori - Produttori
del
Biologico

MARZO 2001

Art. 1 RAGIONE SOCIALE E SEDE

Con la denominazione di ConProBio con sede a Cadenazzo si è costituita, sotto l'egida dell'Associazione per l'agricoltura ecologica della Svizzera Italiana (ora Bio Ticino) e in seguito, a decisione assembleare del 26.9.1992 e a tempo indeterminato, una Società Cooperativa, conformemente agli articoli 828 e seguenti del CO.

Art. 2 SCOPO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

La Società Cooperativa è l'unione di un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri.

La Società ha quali scopi:

- 1. Favorire la produzione, la trasformazione e il commercio di tutti i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica controllata e coltivati dai suoi membri in Ticino, migliorandone la distribuzione, razionalizzandone gli scambi e limitandone i costi a vantaggio di entrambe le parti. Essa potrà, su decisione dei membri, aggiudicarsi la rappresentanza e la vendita d'altri prodotti svizzeri o stranieri a condizione che si tratti di prodotti garantiti provenienti da agricoltura biologica (vedi, direttive dell'Associazione Svizzera delle Organizzazioni per l'Agricoltura Biologica, Bio Suisse);
- 2a. Dare la possibilità al consumatore di acquistare un prodotto di qualità e ad un prezzo vantaggioso direttamente alla produzione;
- 2b. Allo scopo di garantire lo smercio e ridurre le spese di gestione, la Società Cooperativa si riserva di vendere i suoi prodotti a ristoranti, mense e negozi quando la produzione è sufficiente.
- 3. Instaurare un rapporto di solidarietà e di fiducia tra produttore e consumatore, permettendo a quest'ultimo di conoscere dove e come è prodotto ciò che consuma;
- 4. Creare un miglior equilibrio tra produzione e consumo a livello regionale;
- 5. Sviluppare l'acquisto e/o la sovvenzione di mezzi di produzione in comune (sementi, concimi, attrezzi, macchinari, ecc.);
- 6. La Società Cooperativa non ha scopo di lucro ed utilizzerà ogni disponibilità finanziaria secondo gli scopi statutari.

Art. 3 FORMA - DIRITTI E DOVERI

La Società Cooperativa è composta dalle seguenti categorie di soci: attivo, semplice e sostenitore.

La qualifica di socio attivo dà diritto a:

- partecipare alle votazioni dell'assemblea con diritto di voto;
- avanzare proposte;
- partecipare alle manifestazioni;
- essere tenuto informato sulle attività della Società Cooperativa;
- diritto di eleggibilità;
- rifornire la cooperativa.

I doveri del socio attivo sono:

- partecipare alle assemblee;
- osservare lo statuto;
- pagare la quota sociale di adesione;
- pagare la tassa annuale;
- accettazione di cariche sociali (dopo l'elezione);
- far conoscere la Società Cooperativa al fine di procurare nuovi soci nell'interesse comune.

La qualifica di socio semplice dà diritto a:

- acquistare prodotti;
- essere informato sulle attività della Società Cooperativa;
- partecipare alle manifestazioni.

I doveri del socio semplice sono:

- osservare lo statuto;
- pagare la tassa annuale;
- far conoscere la Società Cooperativa al fine di procurare nuovi soci nell'interesse comune.

Soci attivi e semplici disponibili a collaborare regolarmente alla distribuzione e a partecipare nella produzione o nella gestione, hanno diritto ad un ritorno di un certo percento sugli acquisti.

I soci sostenitori possono essere privati, società o enti pubblici, che danno alla Società Cooperativa un volontario appoggio finanziario o d'altro genere. Possono partecipare alle manifestazioni e sono informati sulle attività della Società Cooperativa. Non hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 4 ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Gli organi sono:

- l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci;
- il comitato;
- i revisori dei conti;
- le commissioni speciali.

Art. 5 L'ASSEMBLEA GENERALE

Viene convocata una volta all'anno, nel corso del primo trimestre.

Ad essa spetta di:

- scegliere il presidente e gli altri membri del comitato, i revisori dei conti e le commissioni speciali;
- stabilire l'entità della quota sociale d'adesione e la tassa annuale;
- approvare i diversi rapporti della gestione annuale;
- approvare il rapporto di esercizio e il bilancio annuale;
- dare scarico al comitato in carica per l'attività svolta;
- approvare e modificare gli statuti in caso di necessità;
- deliberare e discutere su proposte avanzate dai soci;
- fissare la ripartizione del ristorno di cui all'art. 3.

Art. 6 ASSEMBLEA STRORDINARIA

Potrà essere convocata:

- su decisione della maggioranza assoluta (metà più uno) del comitato, in qualsiasi momento;
- su proposta di almeno un quinto dei soci attivi, motivata ed inoltrata per iscritto al comitato.

Art. 7 CONVOCAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Devono sempre essere effettuate a mezzo lettera o bollettino, con almeno 14 giorni di anticipo. Devono indicare le trattande e, in caso di revisione degli statuti, il contenuto essenziale delle modifiche previste deve essere indicato.

Art. 8 MODALITÀ DI VOTO

Se la Società Cooperativa ha più di 300 soci il voto può avvenire per corrispondenza tramite il materiale di voto allegato alla convocazione all'Assemblea.

Art. 9 RAPPRESENTANZA

Ogni socio attivo può farsi rappresentare.

Il mandatario può rappresentare un solo socio e necessita, a tale scopo, di una procura scritta.

Rappresentanti di società in nome collettivo e in accomandita come pure di persone giuridiche devono legittimarsi mediante procura scritta.

Art. 10 DELIBERAZIONI E NOMINE

Per le votazioni è necessaria la maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). In caso di parità di voti quello del presidente vale doppio.

Per lo scioglimento o la fusione della Società Cooperativa sono richiesti 2/3 dei voti emessi. Non sono ammesse deliberazioni su oggetti non

figuranti all'ordine del giorno, a meno che si tratti della proposta di convocare un'assemblea straordinaria.

Art. 11 RISOLUZIONI

Tutte le risoluzioni degli organi della Società Cooperativa devono essere messe a verbale e controfirmate dal presidente e segretario di turno.

Art. 12 COMITATO

La Società Cooperativa è diretta da un comitato composto da 9 membri compreso il presidente, più due supplenti.

Il comitato è composto da 4 produttori, 4 consumatori e un membro di diritto del comitato della Bio Ticino.

Esso designa internamente il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

La durata della carica è di due anni. È possibile la rielezione.

In caso di uscita di membri prima della scadenza del mandato l'elezione vale fino al termine del periodo in corso.

Il comitato può di sua iniziativa ricorrere ad uno o più collaboratori, fissandone le relative competenze.

Il segretario e il cassiere possono essere assunti al di fuori del comitato, ma devono comunque essere soci.

In caso di parità di voti quello del presidente decide.

Il verbale delle riunioni di comitato viene firmato dal presidente e dal segretario.

Il comitato si riunisce regolarmente oppure su convocazione del presidente o ancora quando la maggioranza assoluta dei suoi membri lo richiede.

Art.13 AMMINISTRAZIONE E DIRITTO DI FIRMA

Sarà cura e compito del comitato amministrare le disponibilità finanziarie della Società Cooperativa.

Eventuali conti correnti bancari e/o postali saranno aperti ed intestati a nome della Società Cooperativa.

Vincolano legalmente la Società Cooperativa il vicepresidente, il segretario e il cassiere con firma collettiva a due con il presidente.

L'amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci;

essa risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale in conformità delle norme legali e della sua consegna per l'esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notifiche all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

Art. 14 REVISORI DEI CONTI

I revisori controllano i conti e fanno rapporto scritto al comitato e all'assemblea generale; possono essere assistiti da un esperto contabile o ufficio fiduciario (CO art. 906-910).

Art. 15 COMMISSIONI SPECIALI

Vengono proposte dall'assemblea generale o dal comitato. I responsabili delle stesse sono tenuti ad informare il comitato e l'assemblea generale annuale tramite rapporto.

Art. 16 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito dalle quote sociali di adesione.

Esso è diviso in parti nominative di Fr. 200.- per socio attivo.

La quota sociale non dà diritto ad interesse.

Art. 17 FINANZE

La Società Cooperativa è finanziata:

- con la tassa annuale;
- con la percentuale sulle vendite dei prodotti;
- con contributi e/o conferimenti in natura;
- con la contrazione di prestiti;
- con sussidi federali o cantonali, di società, di privati o di altri enti;

Art. 18 RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato netto dell'esercizio va interamente ad aumentare o diminuire il capitale proprio.

Art. 19 ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Chi vuole acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta. Sull'ammissione decide il comitato della Società Cooperativa.

L'adesione definitiva quale socio avviene tramite il pagamento della tassa annuale e/o della quota sociale.

Art. 20 PROVA DELLA QUALITÀ DI SOCIO ATTIVO

Al momento dell'adesione di socio attivo a tutti gli effetti verrà consegnato un documento nominativo.

Art. 21 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni da rassegnare per iscritto al presidente almeno 6 mesi prima della chiusura dell'anno amministrativo. Con le dimissioni viene rimborsata la quota sociale di adesione, senza interessi;
- per mancato pagamento della tassa annuale dopo richiamo;
- per decesso.

Art. 22 ESCLUSIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Essa può avvenire quando:

- il socio lede agli interessi della Società Cooperativa;
- vi sono delle incompatibilità, conflitti o collisioni gravi con gli scopi perseguiti dalla Società Cooperativa.

Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi ed essere tenuto al pagamento di una indennità

Il comitato ha la facoltà di decidere dell'esclusione di un socio.

Il socio escluso ha la facoltà di contestare l'esclusione in forma scritta al presidente entro il termine di 30 giorni. Il caso sarà poi discusso in occasione della prossima assemblea generale (ordinaria o straordinaria).

Il socio facente ricorso alla decisione di esclusione perde la possibilità di esercitare i suoi diritti di associato.

Nessun rimborso della quota sociale nel caso in cui il socio lede gli interessi della Società Cooperativa.

Art. 23 ORGANO UFFICIALE

Con il pagamento della tassa annuale si riceve il bollettino informativo della Bio Ticino.

Art. 24 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI

Soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della Società Cooperativa e i soci non

assumono alcuna responsabilità nei riguardi dei suoi creditori.

Art. 25 RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della revisione, come pure i liquidatori sono responsabili verso la Società Cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione dei loro doveri, intenzionale o dovuta a negligenza.

Art. 26 PERIODO D'ESERCIZIO

A dipendenza di quando verrà costituita la Società Cooperativa il periodo d'esercizio chiuderà la prima volta il 31 dicembre 1993.

In seguito l'esercizio avrà la durata dell'anno civile (12 mesi: dall' 1.1 al 31.12).

Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per il diritto di controllo dei soci, le comunicazioni del bilancio e i raggugli, sono applicabili gli art. 856 e 857 del CO.

Art. 28 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Lo scioglimento della Società Cooperativa non potrà essere pronunciato che in occasione di un'assemblea straordinaria convocata specialmente a questo scopo e non avendo che tale trattanda all'ordine del giorno.

La Società Cooperativa si scioglie:

- in conformità dello statuto;
- per deliberazione dell'assemblea straordinaria alla maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci aventi diritto di voto.
Nel caso questo quorum non venisse raggiunto, una nuova assemblea sarà convocata non prima di un mese dalla precedente, e lo scioglimento sarà pronunciato alla maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti a questa assemblea;
- per la dichiarazione del fallimento;
- per altri motivi previsti dalla legge.

Art. 29 RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Dopo l'estinzione di tutti i debiti, i beni della Società Cooperativa saranno impiegati per il rimborso delle quote sociali al loro valore nominale, senza interesse.

L'eventuale eccedenza sarà devoluta ad una o più

organizzazioni in grado di garantire il perseguimento di scopi affini.

Art. 30 RIFERIMENTI AL CODICE DELLE OBBLIGAZIONI

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto, fanno stato il CO e le altre disposizioni legali.

Art. 31 PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni sociali devono avvenire sul FUCT salvo quelle che per legge devono essere effettuate sul FUSC.

Art. 32 FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello di Bellinzona.

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva dei soci del 26.9.1992 ed entrano in vigore immediatamente.

Sono stati modificati ed approvati dalle assemblee ordinarie del 13.2.1993, 5.3.1994 e 30.3.2001

Bellinzona, il 30 marzo 2001

Il Presidente

Angela Tognetti

Il Segretario

Mariapia Guglielmetti Zingg